

I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc. devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio devono essere protetti inferiormente da soletta in cemento armato, di almeno cm. 4 di spessore.

ART. 43 -

Pareti divisorie -

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

ART. 44 -

Scale e ascensori -

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica.

Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari e per scale di collegamento interno solo tra due piani.

Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori, devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani, deve essere non inferiore a m. 1.10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due.

Ogni scala in edifici fino a m. 16.50 di altezza può servire fino ad un massimo di mq. 400 di superficie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano.

Sono consentite scale interne "a pozzo" soltanto in edifici di altezza non superiore a due piani.

ART. 45 -

Canne fumarie -

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale i

doneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti.

Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura: in questi casi sono da evitare i contatti con vani d'ascensore.

Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 46 -

Rinvio a leggi particolari -

Ascensori, montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici e di distribuzione gas, garages, depositi di materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari.

CAPO 5° - PRESCRIZIONI VARIE

ART. 47 -

Decoro generale -

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne radio e TV, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.

ART. 48 -

Manutenzione -

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco su parere della Commissione Edilizia può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo.

ART. 49 -

Prospetti - Intonaci - Tinteggi -

I prospetti, se intonacati, devono essere tinteggiati a colori approvati dall'autorità comunale; sono da evitare colori e rivestimenti crudi e violenti, estranei all'intonazione dell'edilizia locale; infissi, cornicioni, ringhiere, recinzioni, canali di gronda, ecc. possono avere colori più vivi, purché armonizzati col complesso dell'edificio e dell'ambiente.

ART. 50 -

Tablette stradali e numeri civici -

Le tablette stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici, senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

ART. 51 -

Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici -

Il Comune per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare previo avviso agli interessati, sui

muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

ART. 52 -

Uscite dalle autorimesse e rampe -

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate.

Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno ml. 10.00, misurata fra gli stipiti più vicini.

In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.

Se l'uscita dall'autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno ml. 3.50 di lunghezza.

ART. 53 -

Zoccolature -

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed alla umidità. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.

ART. 54 -

Elementi aggettanti -

Nessun oggetto superiore a cm. 10 può essere ammesso sotto la quota di ml. 3.50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza

effettiva di metri 4.00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre m. 1.20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede rialzato.

Nel caso di marciapiede non rialzato, l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti è di m. 4.50.

ART. 55 -

Interapedine -

Il Comune può concedere striscie di terreno pubblico per la creazione di interapedine, riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purchè dette interapedine siano lasciate completamente libere.

Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette interapedine devono possedere i requisiti di cui all'Art. 29.

ART. 56 -

Coperture -

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi delle facciate e delle coperture stesse.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, la parte basamentale dei quali, da realizzare con materiale indeformabile deve immettersi in pozzetti di raccolta a sifone, collegati alla rete di fognatura.

ART. 57 -

Recinzioni -

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.

Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

ART. 58 -

Mostre - Vetrine - Insegne -

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

ART. 59 -

Marciapiede e porticati -

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 60 -

Parapetti - Ringhiere -

Tutti gli spazi praticabili che presentino un dislivello superiore a cm. 20 ed inferiore a cm. 100 rispetto gli spazi circostanti, devono essere muniti di opere di riparo di altezza almeno pari al dislivello medesimo; per dislivelli superiori e fino alla altezza di due piani è prescritta l'altezza minima di cm. 100; tale altezza dovrà essere progressivamente aumentata di cm. 5 per ogni due piani in più.

Le ringhiere ed i parapetti devono presentare caratteristiche di stabilità e sicurezza; ove siano in materiali metallici non devono presentare sporgenze pericolose, nè disegno che faciliti l'attraversamento o lo scavalcamento da parte dei bambini.

ART. 61 -

Zone verdi - Parchi -

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo di pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione

delle medesime in casi di deperimento.

Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone de  
ve essere autorizzata.

ART. 62 -

Depositi di materiali -

I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade, o spazi pubblici sono vietati nelle zone resi  
denziali; sono ammessi invece nelle zone produttive ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli Organi competenti, non costituiscono bruttura o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo o per l'incolumità pubblica e privata.

ART. 63 -

Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani -

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati, devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.  
Detto locale o manufatto deve essere al piano terra e, indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all'esterno del medesimo, deve avere accesso e aerazione direttamente dall'esterno.

ART. 64 -

Cassette per corrispondenza -

Tutti i complessi d'abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di pertineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza.

CAPO 6° - CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

ART. 65 -

Norme generali -

Tutte le attività urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate dal P.R.G./P. d. F. e sono esercitate nell'assoluto rispetto dell'eventuale Piano Regolatore Intercomunale.

Le norme di attuazione del P.R.G./P. d. F., stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree nelle varie zone, i volumi massimi, le caratteristiche della edificazione e della rete viaria, i vincoli e le modalità aventi come scopo l'ordine e la funzionalità urbanistica del territorio.

ART. 66 -

Norme particolari -

L'autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica dell'insieme.

Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono.

Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti.

ART. 67 -

Aree scoperte -

L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature d'alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate a attrezzature, giochi, ecc.

Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili dal pubblico, nonché un efficiente scolo delle acque pluviali.

ART. 68 -

Parcheggi -

Nelle nuove costruzioni comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a mq. 1.00 ogni mc. 20 di costruzione destinata ad abitazione, uffici o negozi.

Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.

I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente.

ART. 69 - (solo per i P. d. P.) -

Protezione dell'ambiente -

L'attività edilizia nell'agglomerato avente carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, è consentita esclusivamente per opere di consolidamento o restauro, senza alterazione dei volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del P.R.G. (Legge 6.8.1967, n° 765 - Art. 17).

CAPO 7° - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

ART. 70 -

Locali per allevamento e ricovero di animali -

I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle Leggi sanitarie ed alle previsioni del P.R.G./P.d.P., e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

ART. 71 -

Impianti per lavorazioni insalubri -

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato Testo Unico ed alle previsioni del P.R.G.

o del programma di fabbricazione e sottostanno oltre che alle norme del presente Regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

ART. 72 -

Distanze dalle strade -

Per le distanze minime dell'edificazione a protezione del nastro stradale fuori del perimetro del centro abitato e degli insediamenti previsti dal P. d. F. si fa espresso riferimento a quanto prescritto col D.M. 1.4.1968, n° 3518.

-----

T I T O L O 3°

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

CAPO 1° - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE

ART. 73 -

Domanda di lottizzazione e documenti a corredo -

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita de manda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di ri to, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lot tizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) - Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500, con l'indicazione dei caposaldi di riferimento -
- 2) - Planimetria di progetto in scala 1:500 -
- 3) - Eventuali profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati -
- 4) - Eventuali schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto -
- 5) - Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione dell'energia

elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti -

- 6) - Tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria -
- 7) - Regolamento contenente le norme di attuazione del P.R.G./P.d.P. per la zona ed inoltre le prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da in piantare nelle aree verdi, ecc. -
- 8) - Relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione -
- 9) - Estratte e certificate catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione -
- 10) - Planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà, nonché destinazioni d'uso del suolo, previste dal P.R.G./P. d. P. -
- 11) - Proposta di convenzione.

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 3 (tre) copie.

ART. 74 -

Proposta di convenzione -

La proposta di convenzione deve prevedere:

- a) - la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (Art. 4 Legge 29.9.1964, n° 847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente -
- b) - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle

opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni -

- c) - il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione -
- d) - l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in numerario o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pari a 2/10 del costo presunto delle opere di urbanizzazione -
- e) - l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria e, su richiesta del Comune, quelle di urbanizzazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi.

ART. 75 -

Oneri sostitutivi della cessione di aree e dell'esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria -

Il Comune può convenire che, un luogo della cessione di aree per l'urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti; come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza, nel caso di cui al comma precedente, il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

ART. 76 -

Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione -

Il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia Comunale, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.R.G./P. d. F. respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 2 (due) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione.

Indi anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa il Sindaco provvede a chiedere il nulla-osta del Provveditorato alle Opere Pubbliche, a norma dell'Art. 28 della vigente legge urbanistica.

Intervenuto detto "nulla-osta" nonché l'approvazione della deliberazione consiliare, a norma dell'Art. 41 octies della Legge 17 agosto 1942, n° 1150, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante.

Il Sindaco, quindi, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

ART. 77 -

Validità dell'autorizzazione per le lottizzazioni -

L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10 (dieci) anni. Può convenirsi anche un termine più breve.

ART. 78 -

Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi -  
Progetti relativi, esecuzione, controlli -

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste nel P.R.G./P. d. F. e nelle relative norme di attuazione.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto all'Art. 2 del presente Regolamento. Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e dell'ultimazione dei medesimi.

ART. 79 -

Penalità per inadempienza da parte del lottizzante.-

Qualora scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione, che viene incamerata dal Comune il quale ha facoltà di provvedere all'ultimazione delle opere di urbanizzazione, addebitando le spese al proprietario lottizzante, maggiorate del 6% per interessi.

ART. 80 -

Svincolo della cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione -

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

ART. 81 -

Licenze edilizie nella lottizzazione -

Per la domanda ed il rilascio delle licenze edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si seguono le nor-

me contenute nel Titolo 1° del presente Regolamento.

CAPO 2° - COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE -

ART. 82 -

Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione -

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione una volta adottato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere all'approvazione del piano secondo la procedura di cui all'Art. 76 del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati alle Art. 73 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni differmi rispetto alle norme del P.R.G./P. d. F.

- - - - -

T I T O L O 4°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 83 -

Dereghe -

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle norme di attuazione del P.R.G./P. d. F. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti Organi ai sensi dell'Art. 3 della Legge 21 dicembre 1955, n° 1357.

In tal caso il termine di 60 (sessanta) giorni previsto all'Art. 11 del presente Regolamento è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento dei nulla-osta predetti.

ART. 84 -

Adeguamento delle costruzioni preesistenti -

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento in caso di ricostruzione o riforma, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.

ART. 85 -

Controlli e repressione abusi -

Ai sensi dell'Art. 32 della Legge Urbanistica 17.8.1942, n° 1150, il Sindaco esercita, mediante i funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono ef fettuate nel territorio comunale.

Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella licenza edilizia, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione ces sa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sin daco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Per i lavori iniziati senza la licenza edilizia o prosegui ti dopo la precitata ordinanza di sospensione, le opere vengono con siderate abusive ed il Sindaco può, previa diffida e sentito il pare re della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del Direttore dei Lavori e del costruttore congiuntamente responsabili.

Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da An ministrazioni statali ed organi da esse dipendenti, il Sindaco ne in forma il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'Art. 29 della Legge 17.8.1942, n° 1150.

ART. 86 -

Sanzioni -

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edi lizio vengono applicate ai termini degli Artt. 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n° 383. L'inosservanza alle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall'Art. 344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27 lu-

glio 1934, n° 1265.

Salvo quanto stabilito dalle Leggi Sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei Regolamenti locali di igiene, l'Art. 41 della Legge 17 agosto 1942, n° 1150 è sostituito dall'Art. 13 della Legge 6 agosto 1967, n° 765, che prevede:

- a) - l'ammenda fino a £. 1.000.000 (un milione) per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nello Art. 32 - primo comma - della Legge 17.8.1942, n° 1150 -
- b) - l'arresto fino a 6 (sei) mesi e l'ammenda fino a £. 2.000.000 (due milioni) nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'Art. 28 della Legge stessa.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristina, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutate dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Tale disposizione è applicabile anche nel caso di annullamento della licenza.

Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, ai sensi dell'Art. 41/ter. della Legge 17.8.1942, n° 1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel Piano urbanistico.

ART. 87 -

Entrata in vigore del Regolamento -

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione

ne e dopo la prescritta pubblicazione di 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

## CAPO 2° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### ART. 88 -

#### Opere già autorizzate -

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purchè l'inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della licenza rilasciata e le opere vengano ultimate entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio.

### ART. 89 -

#### Occupazioni di suolo pubblico -

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

### ART. 90 -

#### Depositi di materiali nelle zone residenziali -

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 2 (due) anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

### ART. 91 -

#### Canne fumarie -

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presen-

te Regolamento.

ART. 92 -

Antenne Radio e TV -

Negli edifici esistenti sulla cui copertura siano installate più di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione della antenne individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine di 3 (tre) anni dal la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 93 -

Autorimesse private, bassi servizi, lavanderie, ecc. -


Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti e costruzioni esistenti indicati al precedente Art. 66, non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati alle norme vigenti entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

\* \* \* \* \*

Art. 31 - Criterio di visuale libera

Schizzo A)


Altezza max. prescritta per le varie zone



Caso generale -  $\frac{D_1}{h_1} = \frac{D_2}{h_2} = \frac{D_3}{h_3} = 0,5 = x$


Art. 31 - Applicazione del criterio di visuale libera

Schizzo C)




Pareti che ammettono aperture  
di categoria S1 - S2

Esempio di applicazione alla composizione di spazi interni  
( cortili )



Art. 31 - Applicazione del criterio di visuale libera

Schizzo B)




Edifici costruiti sullo stesso lotto

$D = D_1 + D_2 = x ( h_1 + h_2 )$ , ma sempre maggiore-uguale a 10 ml


Art. 31 - Applicazione del criterio di visuale libera

Schizzo D1)



Si applica il criterio di visuale libera se le pareti sono finestrate, non si applica se hanno solo finestre di scala


Schizzo D2)



non si applica il criterio di visuale libera

Art. 31 - Applicazione del criterio di visuale libera

Schizzo E)



Soluzione planimetrica con spigoli ravvicinati





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Q		0	0	0											
Manutenzione straordinaria con installazione di posteggi, sca- le mobili, ponti volanti		0	0	0											
R		0	0												
Condutture elettriche, telefo- niche, tubazioni gas		0	0												
S		0	0	0			0	0						0	
Rivestimenti, decorazioni, tin- teggi di edifici		0	0	0			0	0						0	

(1) - Per edifici commerciali, agricoli, industriali, attrezzature scolastiche, magazzini, ecc.

I N D I C ETITOLO 1°(DISPOSIZIONI GENERALI)

<u>CAPO 1° - Oggetto del Regolamento -</u>	pag.	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento -	"	1
<u>CAPO 2° - Richiesta della licenza edilizia -</u>		
<u>Esame dei progetti - Pareri -</u>	"	1
Art. 2 - Opere soggette ad autorizzazione -	"	1
Art. 3 - Opere non soggette ad autorizzazione -	"	3
Art. 4 - Progettisti e costruttori -	"	3
Art. 5 - Domanda di licenza edilizia e al legati a corredo della domanda -	"	4
Art. 6 - Procedura per la presentazione della domanda -	"	7
Art. 7 - Procedura per l'esame dei progetti e pareri -	"	8
<u>CAPO 3° - Commissione Edilizia e determinazioni del Sindaco -</u>	"	9
Art. 8 - Commissione Edilizia - Composizione -	"	9
Art. 9 - Compiti della Commissione Edilizia -	"	10
Art. 10 - Adunanze della Commissione Edilizia -	"	10
Art. 11 - Determinazioni del Sindaco sulla domanda -	"	11
Art. 12 - Titolare della licenza edilizia e variazioni -	"	12
Art. 13 - Validità, decadenza della licenza edilizia -	"	13
Art. 14 - Varianti al progetto -	"	13
<u>CAPO 4° - Esecuzione della licenza -</u>	"	14
Art. 15 - Inizio dei lavori - Punti di linea e di livello - Attacchi fognature e acquedotto -	"	14
Art. 16 - Direttore dei Lavori e costruttore -	"	14
Art. 17 - Ordine di cantiere -	"	15
Art. 18 - Occupazione temporanea e manomissioni di suolo pubblico -	"	15

Art. 19 - Visite di controllo: termini e modalità -	pag. 16
Art. 20 - Norme particolari per i cantieri edilizi -	" 17
<u>CAPO 5° - Autorizzazioni di abitabilità e di agibilità -</u>	
<u>Art. 21 - Stabilità delle costruzioni - Responsabilità - Pericolo temute -</u>	" 17
Art. 22 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità -	" 18
Art. 23 - Domanda e procedura per l'autorizzazione di abitabilità e di agibilità -	" 18

TITOLO 2°

(DESCRIZIONI EDILIZIE - NORME IGIENICO-EDILIZIE, ANTINCENDIO E DIVERSE) -

<u>CAPO 1° - Elementi di abitabilità -</u>	pag. 20
Art. 24 - Classificazione dei locali -	" 20
Art. 25 - Caratteristiche dei locali -	" 21
Art. 26 - Impianti speciali -	" 22
Art. 27 - Soffitti inclinati -	" 23
Art. 28 - Classificazione dei piani -	" 23
Art. 29 - Piani seminterrati -	" 24
<u>CAPO 2° - Parametri edilizi e distanza tra i fabbricati -</u>	" 24
Art. 30 - Parametri edilizi -	" 24
Art. 31 - Distanza tra i fabbricati e visuale libera -	" 25
<u>CAPO 3° - Prescrizioni igienico-edilizie -</u>	" 27
Art. 32 - Salubrità del terreno -	" 27
Art. 33 - Isolamento dall'umidità -	" 27
Art. 34 - Isolamento termico -	" 28
Art. 35 - Isolamento fonico -	" 28 a
Art. 36 - Cucine in nicchie -	" 29
Art. 37 - Fognature -	" 29
Art. 38 - Servizi igienici -	" 30
Art. 39 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua -	" 31
Art. 40 - Camere oscure - impianti termici -	" 31

Art. 41 - Igiene delle costruzioni rurali -	pag.	31
<u>CAPO 4° - Prescrizioni antincendio -</u>	"	32
Art. 42 - Copertura -	"	32
Art. 43 - Pareti divisorie -	"	33
Art. 44 - Scale e ascensori -	"	33
Art. 45 - Canne fumarie -	"	33
Art. 46 - Rinvio a leggi particolari -	"	34
<u>CAPO 5° - Prescrizioni varie -</u>	"	34
Art. 47 - Decoro generale -	"	34
Art. 48 - Manutenzione -	"	35
Art. 49 - Prospetti - Intonaci - Tinteggi -	"	35
Art. 50 - Tabelle stradali e numeri civici -	"	35
Art. 51 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici -	"	35
Art. 52 - Uscite dalle autorimesse e rampe -	"	36
Art. 53 - Zoccolature -	"	36
Art. 54 - Elementi aggettanti -	"	36
Art. 55 - Intercapedine -	"	37
Art. 56 - Coperture -	"	37
Art. 57 - Recinzioni -	"	37
Art. 58 - Mostre - Vetrine - Insegne -	"	38
Art. 59 - Marciapiede e porticati -	"	38
Art. 60 - Parapetti - Ringhiere -	"	38
Art. 61 - Zone verdi - Parchi -	"	38
Art. 62 - Depositi di materiali -	"	39
Art. 63 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani -	"	39
Art. 64 - Cassette per corrispondenza -	"	39
<u>CAPO 6° - Caratteristiche di urbanizzazione -</u>	"	40
Art. 65 - Norme generali -	"	40
Art. 66 - Norme particolari -	"	40
Art. 67 - Aree scoperte -	"	40
Art. 68 - Parcheggi -	"	41
Art. 69 - Protezione dell'ambiente -	"	41
<u>CAPO 7° - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari -</u>	"	41
Art. 70 - Locali per allevamento e ricovero di animali -	"	41
Art. 71 - Impianti per lavorazioni insalubri -	"	41
Art. 72 - Distanze dalle strade -	"	42

TITOLO 3°(LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO)

<u>CAPO 1° - Domanda - Convenzione - Autorizzazione -</u>		
<u>Esecuzione -</u>	pag.	43
Art. 73 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo -	"	43
Art. 74 - Proposta di convenzione -	"	44
Art. 75 - Oneri sostitutivi della cessione di aree e dell'esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria -	"	45
Art. 76 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione -	"	46
Art. 77 - Validità dell'autorizzazione per le lottizzazioni -	"	46
Art. 78 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi - Progetti relativi, esecuzione, controlli -	"	46
Art. 79 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante -	"	47
Art. 80 - Svincolo della cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione -	"	47
Art. 81 - Licenze edilizie nella lottizzazione -	"	47
 <u>CAPO 2° - Compilazione d'ufficio dei progetti di</u>		
<u>lottizzazione -</u>	"	48
Art. 82 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione -	"	48

TITOLO 4°(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

<u>CAPO 1° - Disposizioni finali -</u>	pag.	49
Art. 83 - Deroche -	"	49
Art. 84 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti -	"	49
Art. 85 - Controlli e repressione abusi	"	50
Art. 86 - Sanzioni -	"	50
Art. 87 - Entrata in vigore del Regola- mento -	"	51
<u>CAPO 2° - Disposizioni transitorie -</u>	"	52
Art. 88 - Opere già autorizzate -	"	52
Art. 89 - Occupazioni di suolo pubblico -	"	52
Art. 90 - Depositi di materiali nelle zone residenziali -	"	52
Art. 91 - Canne fumarie -	"	52
Art. 92 - Antenne Radio e TV -	"	53
Art. 93 - Autorimesse private, bassi servizi, lavanderie, ecc. -	"	53

## In appendice:

Allegati a corredo della domanda di li-  
cenza edilizia -

\* \* \* \* \*



# COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C A P 42044

TEL. 0522/828121 - 828122

FAX 0522/828444

## ART. 61 BIS

L'abbattimento di alberi di alto fusto e la modificazione di impianti colturali aventi carattere "MONUMENTALE-PAESAGGISTICO" ovvero costituenti zone di interesse ambientale, E' CONSIDERATO INTERVENTO SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE, come tale SOGGETTO A PARTICOLARI PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, sono sottoposte a particolare tutela le seguenti categorie di alberature:

- 1) Esempolari arborei, anche singoli, il cui tronco, misurato a ml. 1,00 da piano di campagna, presenti un diametro superiore a ml. 0,20;
- 2) Viali, filari, cortine frangi vento ed altri elementi di uso "colturale" delle essenze arboree, anche a prescindere dai dati dimensionali, che abbiano esplicito carattere di tipicità in riferimento alle tradizioni locali;
- 3) Le siepi e più in generale le associazioni arboree ed arbustive spontanee, costituite da essenze autoctone.

E' inteso che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzatorio gli interventi a carico delle piante legnose, coltivate a pieno campo, nell'ambito della normale conduzione dei fondi agricoli (quali ad esempio frutteti, vivai, ecc.).

Per quanto attiene i beni di cui al punto 2, non sono sottoposti al regime autorizzatorio gli interventi colturali e/o di governo tradizionali (ad esempio: capitozzatura dei salici e dei gelsi ecc.)

Per i beni di cui al punto 3 è vietata la loro estirpazione, mentre sono consentiti periodici interventi di manutenzione e/o di governo dette opere non potranno comunque interessare il complesso della compagine arboreo-arbustiva.

Eventuali interventi di ceduzione interesseranno esclusivamente lo strato arbustivo, mentre gli interventi di potatura, se a carico degli esemplari arborei, non potranno interessare branche che si staccano dal fusto ad una altezza superiore di 1/3 dell'altezza complessiva dell'albero.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'intervento di abbattimento o modifica delle alberature di carattere monumentale-paesaggistico si renda inevitabile, la relativa concessione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione ambientale che preveda interventi tendenti al ripristino delle condizioni paesistico ambientali preesistenti, a tal fine l'Amministrazione comunale richiederà una polizza fidejussoria a carico del richiedente a garanzia dei lavori da ripristinare con valore da stabilirsi volta per volta.

Per tutti i progetti presentati le piante legnose esistenti (alberi ed arbusti) dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica, e si dovranno rispettare le



# COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C. A. P. 42044

TEL 0522/828121 - 828122

FAX 0522/828444

alberature esistenti avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Per interventi di ogni tipo, alle alberature di pregio definite come al presente articolo è richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia, assunte come uguali a quelle previste per i confini di proprietà, a partire dall'inviluppo esterno delle alberature stesse.

## ART. 61 TER

In tutte le aree che a norma dello strumento urbanistico vigente devono essere attrezzate a verde sia pubblico che privato, a secondo dell'ambito territoriale e funzionale in cui l'intervento si esplica la scelta delle essenze arboree ed arbustive dovrà tendere al conseguimento delle seguenti indicazioni.

### AMBITO URBANO

Dato l'uso strettamente ornamentale delle essenze e considerata la vasta gamma di specie e varietà ornamentali attualmente presenti sul mercato vivaistico, si ritiene velleitaria ed inopportuna la redazione di un elenco di alberi ed arbusti da porre a dimora; si consiglia comunque l'adozione di specie adatte alle condizioni geo-pedologiche e climatiche del nostro territorio, privilegiando l'impianto di latifoglie decidue.

### AMBITO EXTRA URBANO

Al fine di evitare veri e propri fenomeni d'inquinamento paesaggistico di norma è da escludere la messa a dimora di specie estranee al nostro territorio.

Per l'uso ornamentale, all'interno degli insediamenti abitativi, è perciò vivamente sconsigliato l'impiego di conifere e in genere di piante le cui foglie persistono durante l'inverno; si richiede quindi la posa di latifoglie decidue privilegiando le specie autoctone e tipiche del territorio reggiano.

Nelle restanti parti delle aree extra-urbane, con particolare riferimento alle zone agricole, possono essere posti a dimora solo alberi ed arbusti da scegliersi tra le seguenti essenze:

#### A - SPECIE AUTOCTONE

- |           |             |                  |
|-----------|-------------|------------------|
| - ALMUS   | GLUTINOSA   | (ontano nero)    |
| - CARYLUS | AVELLANA    | (nocciolo)       |
| - QUERCUS | PEDUNCULATA | (farnia)         |
| - SALIX   | ALBA        | (salice bianco)  |
| - SALIX   | PURPUREA    | (salice rosso)   |
| - SALIX   | FRAGILIS    | (salice fragile) |



# COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C A P 42044

TEL 0522/828121 - 828122

FAX 0522/828444

- SALIX	INCANA	(salice di ripa)
- SALIX	CINEREA	(salice grigio)
- SALIX	TRIANDRA	(salice di ceste)
- SALIX	CAPREA	(salicone)
- POPULUS	ALBA	(pioppo bianco)
- POPULUS	TREMULA	(pioppo tremolo)
- POPULUS	CANESCENS	(pioppo grigio)
- POPULUS	NIGRA	(pioppo nero)
- ULMUS	CAMPESTRIS	(olmo campestre)
- ROSA	CANINA	
- CRATAEGUS	MOMOGYNS	(biancospino)
- PRUNUS	SPINOSA	(prugnolo)
- ACER	CAMPESTRE	(acero campestre)
- EUONYNUS	EUROPAEUS	(berretta da prete)
- RHAMNUS	CATHARTICUS	(spin cervino)
- FRANGULA	ALMUS	(frangola)
- HIPPOPHAE	RHAMMOIDES	(olivello spinoso)
- CORNUS	SANGUINEA	(sanguinella)
- HEDERA	MELIX	(edera)
- FRAXINUS	EXCELSIOR	(frassino maggiore)
- FRAXINUS	ANGUSTIFOLIA	(frassino ossifino)
- LIGUSTRUM	VULGARE	(ligustra)
- LONICERA	CAPRIFOLIUM	(caprifoglio)
- VIBURNUM	LANTANA	(lantana)
- SAMBUCUS	NIGRA	(sambuco nero)

## B - SPECIE "TIPICHE"

- POPULUS	NIGRA VAR. "ITALICA	(pioppo cipressino)
- MORUS	ALBA	(gelso)
- MORUS	NIGRA	(moro)
- ULMUS	PUMILIA	(olmo siberiano)
- CELTIS	AUSTRALIS	(bagolaro)

E' ovviamente consentito l'impianto di specie legnose diverse da quelle elencate nell'ambito della normale conduzione produttiva dei fondi agricoli (coltura a tutto campo) nonchè per gli alberi da frutto delle specie tipiche della zona o normalmente coltivate, fatta eccezione per i pioppeti, per il cui impianto si rimanda alla normativa specifica del P.R.G.

## ART. 61 QUATER

Sono tutelati, e quindi ne è vietata la demolizione o sostituzione senza la relativa autorizzazione, tutti quegli elementi di arredo tradizionale



# COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C A P 42044

TEL. 0522/828121 - 828122

FAX 0522/828444

dei fondi agricoli e delle aie, quali pilastrini d'ingresso (coperti e scoperti) lastricature in cotto o in pietra, pozzi vetusti, maestà, ghiacciaie, banchine e ponti di particolare fattura stilistica ed ogni altro elemento legato alle tradizioni ed alle tipologie locali.

## ART. 61 QUINQUIES

L'esecuzione di lavori in assenza della prescritta autorizzazione, viene punita ai sensi dell'art. 13 comma 5° della Legge n° 47 del 28/2/1985, con l'ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000, determinata caso per caso, inappellabilmente dal Sindaco.